



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 05 ottobre 2011

Sottoposto all'esame preventivo della Consulta delle attività funebri e cimiteriali della Regione Campania, L.R. 12/2001, nella seduta del _____.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265
D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285
Circolare Esplicativa Ministero della Salute nr.24 del 24.06.93
Legge Regione Campania 24 novembre 2001, n. 12
Legge Regione Campania 9 ottobre 2006, n.20

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1	7
Oggetto.....	7
Art. 2	7
Competenze	7
Art. 3	7
Responsabilità.....	7
Art. 4	7
Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 5	8
Atti a disposizione del pubblico.....	8
CAPO III	9
FERETRI.....	9
Orario dei trasporti funebri (*).....	12
TITOLO II	16
CIMITERI.....	16
CAPO I – I CIMITERI.....	16
Art.25	16
Elenco Cimiteri	16
Art. 26	16
Disposizioni generali – Vigilanza.....	16
Art. 27	17
Reparti speciali nel cimitero	17
Art. 28	17
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	17
CAPO II.....	17
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE.....	17
Art. 29	17
Disposizioni generali	17
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria	2
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	29
CAPO III	30
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	30
Art. 63	30
Revoca	30
Art. 64	30
Decadenza	30



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Art. 30	17
Piano cimiteriale	17
CAPO III	18
INUMAZIONE E TUMULAZIONE	18
Art. 31	18
Inumazione.....	18
Art. 32	18
Cippo.....	18
Art. 33	19
Tumulazione	19
Art. 34	19
Deposito provvisorio.....	19
CAPO IV	20
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	20
Art. 35	20
Esumazioni ordinarie	20
Art. 36	20
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	20
Art. 37	20
Esumazione straordinaria.....	20
Art. 38	20
Estumulazione.....	20
Art. 39	21
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	21
Art. 40	21
Raccolta delle ossa.....	21
Art. 41	21
Oggetti da recuperare.....	21
Art. 42	22
Disponibilità dei materiali	22
CAPO V – CREMAZIONE.....	22
Art. 43	22
Crematorio	22
Art. 44	22
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	22
Art. 45	22
Urne cinerarie	22
CAPO VI	23
POLIZIA DEI CIMITERI	23
Art. 46	23
Orario	23
Art. 47	23



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Disciplina dell'ingresso	23
Art. 48	23
Divieti speciali	23
Art. 49	24
Riti Funebri	24
Art. 50	24
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	24
Art. 51	24
Fiori e piante ornamentali	24
Art. 52	25
Materiali ornamentali	25
TITOLO III	26
CONCESSIONI	26
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	26
Art. 53	26
Sepulture private	26
Art. 54	26
Durata delle concessioni	26
Art. 55	27
Modalità di concessione	27
Art. 56	27
Uso delle sepolture private	27
Art. 57	28
Manutenzione	28
Art. 58	28
Costruzione dell'opera – Termini	28
CAPO II	28
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	28
Art. 59	28
Divisione, Subentri	28
Art. 60	29
Rinuncia a concessione	29
Art. 61	29
Rinuncia a concessione di aree libere	29
Art. 62	29
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	29
CAPO III	30
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	30
Art. 63	30
Revoca	30
Art. 64	30
Decadenza	30
Art. 65	31
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria	4



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Provvedimenti conseguenti la decadenza	31
Art. 66	31
Estinzione.....	31
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	32
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	32
Art. 67	32
Accesso al cimitero	32
Art. 68	32
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	32
Art. 69	33
Responsabilità – Deposito cauzionale	33
Art. 70	33
Recinzione aree - Materiali di scavo.....	33
Art. 71	33
Introduzione e deposito di materiali	33
Art. 72	33
Orario di lavoro.....	33
Art. 73	33
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	33
Art. 74	33
Vigilanza.....	33
Art. 75	34
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	34
CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	34
Art. 76	34
Funzioni – Licenza (*).....	34
Art. 78	37
Divieti	37
TITOLO V	38
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	38
CAPO I	38
DISPOSIZIONI VARIE	38
Art. 79	38
Mappa	38
Art. 80	38
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	38
Art. 81	38
Schedario dei defunti	38
Art. 82	38
Scadenziario delle concessioni	38
CAPO II.....	39
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	39



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Art. 83	39
Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	39
Art. 84	39
Cautele	39
Art. 85	39
Atti previsti dal presente regolamento	39
Art. 86	39
Concessioni pregresse.....	39
Art. 87	39
Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	39
Art. 88	40
Entrata in vigore.....	40
ALLEGATO A – Tariffe servizi Cimiteriali	41
ALLEGATO B – Trasporti Funebri - Categorie	42
ALLEGATO C – Servizio Lampade Votive	43



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

- (1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della Legge Regionale 24/11/2001 n. 12, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- (2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 della D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, come modificati ed integrati dalla Legge 448/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
- (3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- (4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento comunale, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3

Responsabilità

- (1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
- la visita necroscopica;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe disciplinate nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici del responsabile del servizio è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'Art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione a all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure preso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- (2) Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del cimitero comunale, il comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
- (3) L'ammissione nel deposito di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).
- (4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- (5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.
- (6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
- (7) Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di posti salma refrigerati, a cui se ne aggiungono altri isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

CAPO III FERETRI

Articolo 7 **Deposizione della salma nel feretro**

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, Possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di l'igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8 **Verifica e chiusura feretri**

- (1) La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è 'dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9 **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

- (1) La struttura dei feretri e la qualità 'dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3,
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 2851
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 1 00 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto c'è per odall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: - e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a nonna dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - a) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera h), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideona apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivo autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 11 Appalto fornitura gratuita di feretri



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Il Comune dà in appalto a Ditte private la fornitura dei servizi di cui all'art. 10 al prezzo stabilito nel contratto tra le parti.

Articolo 12

Piastrina di riconoscimento

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

- (1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- (2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni d'cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- (3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- (5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- (6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Articolo 13 Trasporti Funebri

- (1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.
- (2) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.
- (2) Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 14 Trasporti a pagamento

- (1) I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

Articolo 15 Orario dei trasporti

- (1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
- (2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- (3) I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
- (4) Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

Orario dei trasporti funebri (*)

- (1) Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di effettuazione dei trasporti funebri
- (2) La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del comma precedente e delle richieste pervenute in precedenza.
- (3) Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'Art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizioni di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta. Per esigenze eccezionali di origine pubblica, il coordinatore sanitario, può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Articolo 16 Norme generali per i trasporti

- (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto c'raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17

Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché' il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato a seguito di domanda degli interessati.
(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto C è successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti in qualsiasi luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove C'è avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90-, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

Articolo 23

Trasporto di ceneri e resti

- (1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
- (2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- (3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Articolo 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

- (1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- (2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature e' accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
- (3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

TITOLO II CIMITERI

CAPO I - I CIMITERI

Art.25 Elenco Cimiteri

- (1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
- a)
 - b)
- (2) Al cimitero, si applicano tutte le norme del presente regolamento in materia di manutenzione, ordine e vigilanza.
- (3) Il predetto cimitero deve possedere le caratteristiche ed adempiere alle funzioni di cui all' Art.49 del D.P.R.285/90.

Art. 26 Disposizioni generali - Vigilanza

- (1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. Le autorizzazioni ex Art. 105 sono di competenza della Regione e sono rilasciate con le procedure descritte nell'allegato alla delibera n.1948 del 23/5/2003 "Atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgs. 31/3/1998 n.112, art.114, in materia di autorizzazioni previste dal DPR 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria)
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri esistenti sul territorio comunale spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione del cimitero comunale, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificati ed intergrati dalla Legge 448/2001.
- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
- (5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Per motivi di pubblico decoro e a tutela della salute degli operatori cimiteriali e dei congiunti che, per consuetudine, assistono all'inumazione è vietato agli operatori cimiteriali del Comune di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa anche quando la medesima sia d'obbligo. È fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi) di cui al D.M. 01.02.1997 al D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel Cimitero del Comune di _____ e sia d'obbligo la doppia cassa.
- (7) In caso di inadempienza di quanto disposto al comma 5, il feretro non sarà accettato nel Cimitero del Comune di _____.
- (8) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art.75 del D.P.R. 285/90.
- (9) Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (10) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
- (11) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
- regolamento Comunale di Polizia Mortuaria



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Art. 27

Reparti speciali nel cimitero

- (1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- (3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'Art. 29, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 29

Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli Art. 72 e 73 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell' Art. 90 e seguenti del D.P. R. 10/09/1990 n. 285
- (4) Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo Art. 31.

Art. 30

Piano cimiteriale

- (1) Il Consiglio Comunale adotta un piano cimiteriale, redatto tenendo presente tutti i cimiteri esistenti sul territorio comunale, che recepisce le disposizioni di cui all' Art. 9- 5° e 6° comma della legge regionale 24/11/2001 n. 12, e le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
- (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' Azienda Sanitaria Locale.
- (3) Nella elaborazione del piano l'Ufficio tecnico dovrà tener conto:
- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

- alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- (4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
- (5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'Art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- (6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
- (7) Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le dimensioni dei medesimi.
- (8) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 **Inumazione**

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione.

Art. 32 **Cippo**

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- (2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa c/o di una lapide di altezza non superiore a un metro dal piano di campagna previo pagamento dei diritti stabiliti dal Comune.
- (4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Art. 33

Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 34

Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, perché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35 **Esumazioni ordinarie**

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (4) È compito dell'incaricato dell' Azienda Sanitaria Locale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 36 **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

- (1) È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 37 **Esumazione straordinaria**

- (1) L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell' Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione (e, comunque non oltre mesi successivi alla sepoltura).
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- (5) Le esumazioni di cui al comma 1, ai sensi dell' Art.83 del D.P.R. 285/90, sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale, o di personale tecnico da lui delegato, e dell'incaricato del servizio di custodia cimiteriale.

Art. 38 **Estumulazione**

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

- b) su ordine dell' Autorità giudiziaria.
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteri al secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'Art. 43 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (7) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire i resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare;
- (8) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire nella stessa celletta più cassette di zinco contenenti resti mortali appartenenti ad un familiare;
- (9) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire più resti mortali, divisi in sacchetti con tutte le indicazioni relative alla identificazione dei medesimi appartenenti a componenti della stessa famiglia, esumati o estumulati contemporaneamente;
- (10) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- (11) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- (12) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, salvi i casi di cui all'art. 10.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- (3) Qualora, decorso il termine dell'esumazione ordinaria, non vi siano parenti o affini del defunto entro il terzo grado il costo viene sostenuto dal Comune.
- (4) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento, quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Art. 40

Raccolta delle ossa

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

Art. 41

Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso all'Ufficio di Polizia Municipale e all'Ufficio



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Tecnico al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Municipale.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio di Polizia Municipale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 43

Crematorio

(1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 44

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione di cui all'Art. 79, 1 comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 45

Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'Art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, perché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

(5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

(6) Con apposito atto, il Comune regolerà quanto necessario per la concreta applicazione della L. 30 marzo 2001, n. 130, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione a questa legge.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46

Orario

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

(2) Per ragioni di igiene e salute pubblica, in ogni caso è garantito il servizio di sepoltura tutti i giorni settimanali, ivi compreso i giorni di chiusura settimanale e festivi, e secondo gli orari stabiliti ai sensi del precedente comma.

Art. 47

Disciplina dell'ingresso

(1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni
- d) comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- e) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- f) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 48

Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) depositare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

- l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
 - m) collocare fiori freschi nella fioriere nei mesi di giugno luglio e agosto
 - n) qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 49 Riti Funebri

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo ad afflusso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'incaricato del servizio e all'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 50 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.
- (2) Ogni epigrafe deve essere approvata dall'Ufficio tecnico contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- (3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- (4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- (5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- (6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86.
- (7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 51 Fiori e piante ornamentali

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- (2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Art. 52

Materiali ornamentali

- (1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Personale addetto alla manutenzione del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all' Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'Art. 42 in quanto applicabili.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53

Sepulture private

- (1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune;
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
- (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (6) Alle sepolture private, contemplate nel presente Art., si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.
- (8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/rie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- g) Le tariffe per la concessione delle aree e dei manufatti eseguiti dal Comune sono disciplinate con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 54

Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'Art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'Art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) La durata è fissata in:
 - a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) In
 - c) In....
- (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

- pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6;
- (4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa concessione, salvo quanto previsto nel successivo comma; .
- (5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del comma 2 salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
- (6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 30 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Art. 55

Modalità di concessione

- (1) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (2) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (3) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'Art.57, è data in ogni tempo secondo la disponibilità.
- (4) La concessione non può essere fatta a persona ad enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione.
- (5) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione dei manufatti cimiteriali.

Art. 56

Uso delle sepolture private

- (1) Salvo quanto già previsto dall'Art.57, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1 che 2 comma dell'Art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 5° grado, e rispettivi coniugi.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e rispettivi coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 446/2000 da presentare al Responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 446/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 57

Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 58

Costruzione dell'opera – Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell' Art. 57, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'Art. 72 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell' area stessa.

(3) Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59

Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del servizio anche utilizzando, se presenti, servizi informatici

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'Art. 60. sono tenuti a dare comunicazione al Responsabile del servizio entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'Art. 60, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(9) La procedura descritta al comma precedente si applica anche nel caso che il concessionario muoia prima che sia stata formalizzata la concessione con la stipula dell'atto previsto dall'art 57 comma 7. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione al concessionario individuato, senza che lo stesso abbia fatto pervenire il suo assenso, la concessione deve intendersi revocata. L'eventuale rimborso delle somme versate dal concessionario defunto verrà fatta agli aventi diritto in parti uguali.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell' Art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 60

Rinuncia a concessione

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61

Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, oltre alla restituzione del deposito cauzionale il rimborso di una somma:

– per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

– per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

(3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 62

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

– per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

– per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
- (4) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberali da salme, ceneri o resti.
- (5) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma: per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- (6) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 63

Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'Art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà della Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topo grafica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Al concessionario deve essere comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art.7 della Legge 241/90, almeno 15 giorni prima dell'approvazione del progetto, o entro quindici giorni dal verificarsi dell' evento. da cui deriva il pubblico interesse, a meno che non si tratti di eventi imprevedibili o imprevedibili.
- (3) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall' Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (4) L'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all' Albo comunale per la durata di 30 giorni, del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 64

Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art59-2 comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'Art. 62, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' Art. 56;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto ne li ' atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Art. 65

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, alla traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 66

Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente Art.58;
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell' ossario comune o nel cinerario comune.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 67

Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e ordinarie; che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione nel Registro delle Ditte tenuto presso la Camera di C.C.I.A.A.
- (3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- (4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio.
- (5) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'Art. 50 in quanto compatibili.

Art. 68

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui all'Art. 94 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- (4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- (5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.
- (8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- (10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
- (11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Art. 69

Responsabilità – Deposito cauzionale

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell' imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- (2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 67, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- (3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 70

Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 71

Introduzione e deposito di materiali

- (1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 72

Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio.
- (2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio.

Art. 73

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Il Responsabile del servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 74

Vigilanza

- (1) Responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 67 e 69.

Art. 75

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzi detti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale del cimitero, è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 76

Funzioni – Licenza

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- (2) Le imprese funebri private per essere autorizzate ad eseguire i trasporti funebri, devono essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio ed in particolare:
 - a) Denuncia di attività o autorizzazione di commercio al minuto in sede fissa, rilasciata dal comune in cui ha sede l'impresa;
 - b) Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia d'affari per il disbrigo di pratiche funerarie di cui all'Art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
 - c) idoneità sanitaria per l'autorimessa addeba al ricovero dei carri funebri, previsto dall'Art.21 del D.P.R.285/90;
 - d) idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'Art.21 del D.P.R.285/90;
 - e) documento previsto dal D. Lgs. 81/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - f) regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre dichiarato nel documento di cui al punto e).



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

- g) dichiarazione in cui l'impresa dichiara espressamente di osservare il Codice Deontologico delle Imprese Funebri contrassegnato come allegato A) alla Legge Regionale Campania 24 Novembre 2001, n.12
 - h) l'impegno affinché il personale dipendente, nell'espletamento dei servizi, vestirà una divisa appropriata e sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento.
 - i) Di impegnarsi a fornire all'utenza informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, effettuando una pubblicità che escluda metodi ingannevoli ed indecorosi.
 - j) Di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al successivo art. 77.
- (3) L'autorizzazione è concessa dal Comune dopo che l'interessato ha consegnato tutta la documentazione che dimostra il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di cui al successivo articolo 77 e previa verifica, da parte del responsabile dell'ufficio Comunale di Igiene e Sanità, dei requisiti previsti. Ogni eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.
- (4) Il responsabile del servizio comunale, nei casi di domande incomplete potrà richiederne per iscritto all'impresa funebre interessata la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione non sarà rilasciata.
- (5) Le spese inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma precedente, riportate nel tariffario allegato al presente regolamento, sono ad esclusivo carico delle singole imprese autorizzate e dovranno essere versate al momento della richiesta di autorizzazione, allegando alla stessa l'attestato dell'avvenuto pagamento.

Articolo 77

Requisiti ed obblighi dell'impresa autorizzate

1. Al fine di assicurare il regolare e decoroso svolgimento dell'attività, utilizzando per ogni servizio di trasporto funebre a pagamento gli strumenti idonei a rendere decoroso il carico e lo scarico dei feretri, garantendo per ciascun servizio l'impiego del personale necessario per eseguire le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e al fine di assicurare che tali attività siano espletate da ditta qualificata e con specifica attitudine professionale, ai sensi del comma 2 della L. R. 12/2001, le imprese di cui all'articolo 76, che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del comune, devono dimostrare di possedere le seguenti autorizzazioni e requisiti minimi:
- a) iscrizione della ditta al registro C.C.I.A.A. , per attività specifica di trasporti funebri, nonché autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
 - b) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo nel territorio comunale di locali di accoglimento dei clienti, di superficie non inferiore a 60 mq, di cui 30 mq. per l'area destinata al pubblico, e 30 mq per l'area destinata ad esposizione dei cofani, dotazione di servizi di telecomunicazione (telefono, fax ed eventuale altra strumentazione), presenza di servizi igienici distinti per il personale e per il pubblico, eventuali altri locali di servizio o strumentali all'attività;
 - c) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di rimessa situata nel territorio Comunale di _____, per il ricovero dei carri funebri, avente i requisiti di idoneità e l'autorizzazione di cui al successivo articolo 41, di superficie minima di 250 mq., sufficiente ad ospitare oltre che i carri funebri ed i mezzi dell'impresa, di cui al comma e), anche eventuali carri funebri di passaggio che sostano nel territorio del Comune di _____;
 - d) un responsabile direttore dell'impresa ed altro personale, preposto alla trattazione degli affari, in misura non inferiore a 1 per ogni sede o filiale, nonché 4 unità di personale, impiegato nella prestazione del servizio, di cui almeno tre con mansioni di autista-necroscopo a cui affidare



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Art. 78 Divieti

- (1) È fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 79

Mappa

- (1) Presso il Responsabile del servizio è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 80

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici
- (2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 81

Schedario dei defunti

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteri aie, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) Il Responsabile del servizio, sulla scorta del registro di cui all'Art. 95, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'Art. 93.

Art. 82

Scadenziario delle concessioni

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Gli adempimenti di cui all'Art. 90, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni in materia di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 84

Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni azioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 85

Atti previsti dal presente regolamento

- (1) Spetta ai dipendenti individuati quali responsabili di servizio nell'ambito del Regolamento per l'organizzazione degli uffici, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 86

Concessioni pregresse

- (1) Salvo quanto previsto dall'Art. 90 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 87

Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

- (1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- (2) Per le concessioni sussistente successivamente alla data di entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione può precedersi alla adozione del formale atto di concessione - per sanare l'omissione a suo tempo avvenuta - alle condizioni



COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

vigenti all'atto in cui di fatto, la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata in quanto l'Art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.


(3) Tale sanatoria formale è effettuata previo accertamento che il richiedente la concessione avesse a suo tempo provveduto al pagamento della tariffa allora vigente ed agli altri adempimenti richiesti per poter effettuare la tumulazione delle salme in loculi o tombe.

(4) Dall'atto di concessione ora adottato dovrà comunque risultare che la stessa di fatto, è avvenuta all'epoca nella quale è stata corrisposta la tariffa allora dovuta e che l'atto stesso ha il solo fine di regolare amministrativamente la situazione esistente.

Art. 88

Entrata in vigore

(1) Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria, con allegate tariffe (allegato a), entra in vigore all'esecutività dell'atto deliberativo consiliare di approvazione.






COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

ALLEGATO A – Tariffe servizi Cimiteriali

1) Tumulazione di salma in loculo con apertura laterale Incluso la manodopera ed il materiale	€ _____
2) Tumulazione di salma in loculo con apertura di testa Incluso la manodopera ed il materiale	€ _____
3) Estumulazione compresa raccolta e pulizia reperti ossei	€ _____
4) Collocazione e muratura di resti mortali o urne cinerarie in ossario inclusa la manodopera ed il materiale	€ _____
5) Apertura e richiusura di loculo per inserimento di cassetina con resti mortali o urne cinerarie inclusa manodopera e materiale	€ _____
6) Inumazione adulti	€ _____
7) Inumazione bambini	€ _____
8) Esumazione adulti, compresa raccolta e pulizia reperti ossei	€ _____
9) Esumazioni bambini, compresa raccolta e pulizia reperti ossei	€ _____
10) Trasferimento salme	€ _____
11) Tumulazione provvisoria per la durata massima di un anno (solo diritti)	€ _____
12) Collocazione provvisoria resti mortali in ossario (solo diritti)	€ _____





COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

ALLEGATO B – Trasporti Funebri - Categorie

I trasporti funebri da eseguire nel Comune sono articolati sulle seguenti categorie, nelle quali sono descritte le caratteristiche di ciascuna di esse.

La tariffa del trasporto funebre è fissata annualmente dal Comune con atto deliberativo di Giunta Comunale.

1) Costi del funerale di prima categoria:

- a) diritto fisso Art.19 - comma 2 e 3 – D.P.R. 285/90 € _____
- b) auto funebre per adulti e bambini € _____
- c) autofioriera € _____
- d) cassa per inumazione in abete conforme all'Art.75 del D.P.R. 285/90
più imbottitura € _____
- e) manifesti funebri, addobbi in chiesa e personale impiegato per il
servizio funebre € _____

TOTALE € _____


Oppure in sostituzione alla lettera d) di cui sopra

- cassa per inumazione in pino o pioppo conforme all'Art.75 del D.P.R.
285/90 più imbottitura € _____

2) Costi del funerale di seconda categoria:

- a) diritto fisso Art.19 - comma 2 e 3 – D.P.R. 285/90 € _____
- b) auto funebre per adulti e bambini € _____
- c) autofioriera € _____
- d) cassa per tumulazione in legno conforme all'Art.75 del D.P.R. 285/90
più imbottitura biodegradabile € _____
- e) manifesti funebri, addobbi in chiesa e personale impiegato per il
servizio funebre € _____
- f) cassa di zinco conforme all'Art. 30 e 75 del D.P.R. 285/90 € _____

TOTALE € _____





COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

ALLEGATO C – Servizio Lampade Votive

- | | |
|--|---------|
| 1) Canone di Abbonamento Annuale | € _____ |
| 2) Contributo per allacciamento | € _____ |
| 3) Lampade occasionali (al giorno) | € _____ |
| 4) Trasformatore - fornitura e posa in opera per allacciamento cappella gentilizia | |
| - Fino a 250W | € _____ |
| - Da 250 W a 500 W | € _____ |
| - Da 500 W a 1000 W | € _____ |
| - Oltre 1000 W | € _____ |

